

6911/15
R.
7934/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE

Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.r.g. 24866/2011 avente ad oggetto: risarcimento del danno per responsabilità extra contrattuale e vertente

TRA

+ 3/p

Luigi, nato a _____ il _____ (C.F. _____), in proprio e nella duplice qualità di legale rappresentante della figlia Alessia, nata a _____ il _____, c.f. _____, e di erede (anche la minore) del defunto _____: Giovanni, nato il _____, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Santa Esedra ed. Edilforum is. 10 centro direzionale, presso lo studio dell'Avv. Michele Liguori da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

Groupama Assicurazioni s.p.a. con sede in Roma via Massimi 158, p.i. 00885741009, rappresentata e difesa dall'Avv. Erasmo Augeri, presso il cui studio è domiciliata- in Napoli Via Melisurgo n. 44;

CONVENUTO

E

Carmela, nata a _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio _____

proc. n.r.g. 24866/2011



Cascone presso il cui studio è domiciliata sito in Sant'Antonio Abate alla via G. Cosenza n. 153;

CONVENUTO

NONCHE'

Giovanni, domiciliato in Sant'Antonio Abate (Na) alla via casa Varone n. 211;

CONVENUTO CONTUMACE

Salvatore domiciliato in Sant'Antonio Abate (Na) alla via casa Varone n. 211;

CONVENUTO CONTUMACE

Maria, residente in Gragnano (Na) alla via Don Luigi Russo n. 32;

CONVENUTO CONTUMACE

Giovanni residente in Napoli alla via Mario Di Porto n.9 scala C interno 3 piano III;

CONVENUTO CONTUMACE

Ciro, residente in Gragnano (Na) alla via Don Luigi Russo n. 32;

CONVENUTO CONTUMACE

Anna, residente in Gragnano (Na) alla via Luigi Russo n. 32;

CONVENUTO CONTUMACE

Antonio, residente in Gragnano (Na) alla via Madonna delle Grazie n. 57;

CONVENUTO CONTUMACE

Maria, residente in Sant'Antonio Abate alla via Dante
proc. n.r.g. 24866/2011

2



Alighieri n. 16;

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.06.2014 le parti concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Luigi ha citato in giudizio la Groupama Assicurazioni, Giovanni e Salvatore, nonchè tutti i prossimi congiunti di Giovanni e ha affermato: che quest'ultimo, alle ore 16.00 del giorno 29.07.2009, mentre attraversava in Sant'Antonio Abate l'incrocio sito tra la via Buonconsiglio e la via Casa D'Antuono alla guida del ciclomotore piaggio Liberty tg , di proprietà della sig.ra Carmela, era stato travolto dall' autovettura Mercedes classe A tg guidata da Salvatore, appartenente a Giovanni e assicurata per la r.c. con la Groupama Assicurazioni, che Giovanni proveniva da Via Casa D'Antuono, procedeva ad un'andatura moderata ed aveva rallentato in corrispondenza dell'incrocio, che Salvatore proveniva da via Buonconsiglio (strada posta al lato destro rispetto a Via D'Antuono) e viaggiava ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e comunque superiore a 30 km/h, limite ivi vigente, non aveva rallentato la sua andatura e non aveva verificato l'assenza di altri veicoli provenienti da altre carreggiate, che inoltre al momento dell'attraversamento dell'incrocio la sua attenzione era rivolta verso la trasportata seduta alla sua destra, che, in conseguenza della collisione avvenuta tra il lato anteriore del ciclomotore e la fiancata anteriore sinistra della Mercedes, Giovanni era stato sbalzato a diversi metri di distanza dal punto d'urto ed aveva subito gravi lesioni corporali

proc. n.r.g. 24866/2011



a causa delle quali, dopo il trasferimento con autoambulanza presso Ospedale San Leonardo, era deceduto, che l'evento aveva provocato danni non solo a Giovanni, che dopo l'incidente era rimasto lucido soffrendo una lenta agonia, ma anche ai suoi familiari, che l'archiviazione del procedimento penale, aperto su iniziativa della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, non costituiva ostacolo alla proposizione dell'azione per il risarcimento del danno.

Tanto premesso, l'attore, in proprio e quale rappresentante legale della figlia Alessia, ha chiesto la condanna della Groupama Assicurazioni spa, di Salvatore, a Giovanni al risarcimento *jure hereditatis* del danno biologico terminale, morale terminale, alla vita e all'integrità familiare/parentale sofferto dalla vittima dell'incidente ed al risarcimento *jure proprio* dei danni tutti subiti, patrimoniali e non, morali, esistenziali, da perdita del rapporto parentale e di quelli patrimoniali patiti in dipendenza dell'evento luttuoso con interessi legali e rivalutazione dal fatto eventualmente anche ultramassimale stante la mala gestio della società assicurativa, oltre alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. e alla trasmissione della stessa all'Isvap per l'irrogazione delle sanzioni civili previste dal Codice delle Assicurazioni Private, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.

Groupama Assicurazioni s.r.l. ha contestato i fatti esposti in citazione facendo propria la ricostruzione esposta dal g.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata nell'ordinanza di archiviazione del 30.03.2011, provvedimento in cui era stato evidenziato che alcuna condotta colposa era attribuibile a Salvatore che, come accertato dalle due perizie disposte, procedeva a velocità moderata, mentre Giovanni aveva tenuto una condotta di guida imprudente.

Peraltro la convenuta ha eccepito che Giovanni dopo
proc. n.r.g. 24866/2011



Giovanni da sinistra e che quest'ultimo era tenuto ad arrestarsi in corrispondenza dell'incrocio tenuto conto del segnale di stop per i veicoli marcianti sulla via casa D'Antuono.

Quanto poi alla velocità dei mezzi coinvolti nell'incidente, dalle perizie disposte in sede penale, si ricava che viaggiava a circa 40 km/h ed il Varone tra i 40 e i 48 km/h.

Tali conclusioni sono pienamente plausibili tenuto conto dei modesti danni riportati dalla macchina dopo l'impatto con un muretto di cinta, effetto spiegabile solo ipotizzando una velocità non eccessiva, e di quelli consistenti alla fiancata sinistra dell'auto provocati dall'impatto con il ciclomotore, incompatibili con una velocità di quest'ultimo inferiore a quella indicata.


Alla luce di tali elementi deve affermarsi che l'incidente si è verificato per responsabilità di Giovanni che ha tenuto una condotta gravemente colposa omettendo l'arresto prima dell'incrocio e superando lo stesso ad una velocità superiore a quella dovuta.

Ciononostante non può escludersi la responsabilità di Salvatore tenuto conto che, pur provenendo da destra, aveva l'obbligo, in adempimento del comando fissato dall'art. 145 cds, di osservare la massima prudenza in prossimità dell'incrocio, e quindi di moderare la velocità e verificare, prima di impegnare l'intersezione stradale, che non sopraggiungessero altri veicoli.

In proposito va infatti ricordato che la Suprema Corte ha chiarito che il conducente che impegna un incrocio, ancorchè provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto" (cfr. Corte Cass. Civ. N. 9258/2012).

proc. n.r.g. 24866/2011

6



Contrariamente a quanto doveva, il ha affrontato l'incrocio a velocità non consona (tra i 40 ed i 48 km/h) rispetto ai luoghi e comunque superiore a quella imposta dalla segnaletica (30 km/h vedi deposizioni dei testi ed sentiti alle udienze del 26.3.2013) per di più omettendo l'accertamento in ordine alla presenza di altri veicoli.

D'altra parte la condotta del è sicuramente da porre in diretta relazione causale con la morte di . Giovanni tenuto conto che una velocità inferiore ed il rispetto dell'obbligo di usare prudenza in corrispondenza dell'incrocio gli avrebbero consentito di vedere il motociclo su cui procedeva il Cascone, di arrestare la marcia e così impedire l'impatto.

Alla luce di tali considerazioni la presunzione di cui all'art. 2054, comma II, c.c. è superata solo con riferimento alla misura del concorso colposo dei conducenti.

Ciò detto, tenuto conto, da un lato, che il non ha rispettato lo stop ed ha impegnato l'incrocio praticamente senza rallentare e, dall'altro, che il , pur favorito nella precedenza, non ha compiuto le doverose verifiche preliminari al passaggio dell'incrocio nè ha compiuto tale manovra ad una velocità adeguata, si ritiene che la responsabilità dell'incidente debba essere ascritta nella misura del 30% a Salvatore e per la residua parte a Giovanni.

Passando alla valutazione dei danni va operato un preliminare distinguo tra quelli *iure successionis* e quelli *iure proprio*.

Per i primi, gli stessi non possono essere riconosciuti in quanto difetta il presupposto imprescindibile dell'esistenza di un rilevante iato temporale tra il fatto illecito e l'evento morte.

Difatti Giovanni è deceduto alle 18:50, dopo appena due ore e cinquanta dall'incidente, avvenuto alle ore 16:00.

Nè tantomeno sussiste il danno morale terminale o anche detto catastrofale, che richiede uno stato di coscienza della vittima in



attesa della morte considerato che Giovanni ha perso conoscenza subito dopo l'impatto (cfr. dichiarazioni Raffaele del 12.03.2013).

Su tale profilo la Cassazione ha chiarito che "la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni" (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014).

L'attore ha altresì chiesto il risarcimento *iure hereditatis* del danno da perdita della vita, concetto diverso sia dal danno morale terminale che dal danno biologico terminale, (il danno alla vita non è la massima lesione della salute), che non è però concepibile né su un piano logico né su un piano giuridico.

Difatti chi perde la vita non è in grado di acquisire un diritto risarcitorio perché fin quando è in vita non vi è danno mentre quando si verifica il decesso viene meno il soggetto cui attribuire il diritto.

In definitiva il riconoscimento del diritto da perdita della vita finirebbe per assegnare all'art. 2043 c.c. una funzione meramente sanzionatrice, contraria cioè agli scopi della norma stessa.

Invero, la funzione ristoratrice postula che residui un momento, logico e non temporale, in cui il soggetto attinto dalla condotta illecita possa trarre beneficio dal risarcimento.

In questi termini si è espressa sia Cass. Sez. Un. 26972/2008 sia la più recente Cass.n. 6754/2011 secondo cui "il risarcimento costituisce solo una forma di tutela conseguente alla lesione di un diritto (o di una posizione giuridica soggettiva qualificata, pur se non assurgente al rango di diritto soggettivo); e consiste nel diritto di credito, diverso dal diritto inciso, ad essere



tenuto per quanto è possibile indenne dalle conseguenze negative che dalla lesione del diritto derivano, mediante il ripristino del bene perduto, la riparazione, la eliminazione della perdita o la consolazione - soddisfazione - compensazione se la riparazione non sia possibile.

Ora, non solo non è giuridicamente concepibile che sia acquisito dal soggetto che muore, e che così si estingue, un diritto che deriva dal fatto stesso della sua morte (chi non è più non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più), ma è logicamente inconfigurabile la stessa funzione del risarcimento che, in campo civile, non è nel nostro ordinamento sanzionatoria (funzione garantita invece dal diritto penale), ma riparatoria o consolatoria.

E in caso di morte, esclusa ovviamente la funzione riparatoria, neppure la tutela con funzione consolatoria può, per la forza delle cose, essere attuata a favore del defunto.

Questa va data, invece, ai suoi congiunti: tecnicamente, posto che un danno è ingiusto se abbia lesa un interesse meritevole di tutela e prevalente rispetto a quello del danneggiante, a chi abbia perso, in conseguenza della morte di una persona, la possibilità di godere del rapporto parentale con la persona stessa in tutte le sue possibili modalità attuative".

Alla luce di tale pronuncia, tale danno non può quindi essere riconosciuto.

Passando, invece, ai danni *iure proprio*, l'attore ha chiesto il risarcimento per la mancanza del futuro sostegno economico da parte del figlio; ebbene questa voce di danno non può essere risarcita.

Per orientamento granitico della Suprema Corte per la liquidazione del danno patrimoniale futuro patito dai genitori per la morte del figlio, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del



figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 759 del 16/01/2014), elementi del tutto indimostrati e solamente paventati dalla parte attorea, che non può vedere, quindi, riconosciuta la propria pretesa.

Infine, per ciò che attiene ai danni morali da perdita parentale, muovendo dalle voci di danno non patrimoniale di cui è stato richiesto il risarcimento *jure proprio*, occorre in primo luogo escludere la riconoscibilità di un danno morale ed esistenziale accanto ed in aggiunta al cd. danno da perdita del rapporto parentale.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 26972/08) hanno infatti chiarito che il danno non patrimoniale è una categoria unitaria insuscettibile di parcellizzazione in sottocategorie variamente etichettate le quali possono essere usate solo con finalità descrittive senza per questo implicare il riconoscimento di più poste risarcitorie.


Tale danno, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., è suscettibile di risarcimento tutte le volte in cui venga in esame la lesione di un diritto fondamentale della persona protetto a livello costituzionale a prescindere dalla configurabilità o meno in termini di reato del fatto che l'ha determinata.

Nel caso di decesso di un familiare a causa del fatto illecito di un terzo il giudice non può dunque procedere, senza incorrere in duplicazioni risarcitorie, al separato riconoscimento del danno morale e del danno esistenziale in aggiunta a quello conseguente alla perdita del rapporto parentale.

Le sofferenze morali e i disagi esistenziali sono infatti dei semplici aspetti di cui occorre tener conto nella liquidazione unitaria ed onnicomprensiva del danno da perdita del rapporto parentale il quale ha copertura costituzionale e, in base alla definizione offertane dalla Cassazione con le sentenze gemelle n.°

proc. n.r.g. 24866/2011

10



8827 e 8828 del 2003, si concretizza nella lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nonché alla piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia la cui tutela trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.

Per quanto attiene poi alla prova del pregiudizio in esame, la pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato che il danno non patrimoniale, anche quando scaturisce dalla lesione di diritti inviolabili della persona, integra un danno-conseguenza che deve essere provato nella sua esistenza ed ammontare da chi ne invoca il riconoscimento.


E' quindi da respingere la tesi che identifica l'evento dannoso col decesso stesso del familiare come pure quella secondo cui, in caso di lesione di valori della persona, il danno sarebbe in re ipsa giacchè altrimenti il risarcimento verrebbe concesso non per riparare un pregiudizio ma per punire un comportamento illecito. Quanto poi alle modalità di prova del danno da perdita di un congiunto, ossia delle conseguenze afflittive e della modifiche peggiorative prodottesi nelle consuetudini di vita del familiare in conseguenza dell'evento luttuoso, la sentenza ha ritenuto ammissibile il ricorso a prove testimoniali o anche di tipo presuntivo ed ha anzi asserito che queste ultime assumono in tale ambito un particolare rilievo ben potendo costituire anche l'unica fonte di formazione del convincimento del giudice.

Nel caso di specie l'esistenza del danno può senz'altro ritenersi provata in ragione dell'intensità del vincolo familiare che legava la vittima ai superstiti e del rapporto di convivenza che il certificato di residenza, non contestato, ha dimostrato essere esteso sia al padre che alla sorella del defunto.

Al fine di determinare quanto concretamente dovuto giova poi prendere le mosse dalle tabelle di liquidazione del danno non

proc. n.r.g. 24866/2011

11



patrimoniale da morte di un congiunto approntate nel 2014 dal Tribunale di Milano le quali, per l'ipotesi del decesso di un figlio, prevedono il riconoscimento in favore di ciascun genitore di una somma compresa tra un minimo di euro 163.990,00 ed un massimo di euro 327.990,00 mentre, per il caso di morte di un fratello, contemplanò la corresponsione di una somma compresa tra euro 23.740,00 ed euro 142.420,00.

Ciò posto, con riferimento a Luigi, rilevano la giovane età di Giovanni quest'ultimo e la presenza di un'altra figlia, circostanze che portano all'individuazione di una somma vicina al limite massimo sopra indicato e pari ad euro 300.000,00. Per quanto attiene alla sorella della vittima, vanno considerate l'età di quest'ultima e l'assenza di altri fratelli, elementi questi che, anche in questo caso, inducono ad individuare un importo prossimo a quello massimo e pari ad euro 120.000,00.

Consegue, tenuto conto della quota di danno ascrivibile a Varone Salvatore, che il danno subito da Luigi va liquidato in euro 90.000,00 e quello subito da Alessia in euro 36.000,00.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria, i valori monetari come sopra individuati vanno devalutati al momento del verificarsi del danno, e quindi incrementati degli interessi legali da computare sulle somme di anno in anno rivalutate in base agli indici FOI dell'Istat (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995).

Consegue che i convenuti vanno condannati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori , al pagamento della somma di euro 98.205,81 a favore di Luigi e di quella di euro 39.282,33 a favore di Alessia .

Al primo dei danneggiati spetta il danno patrimoniale consistente nelle spese funerarie.

Si tratta di esborsi la cui erogazione è certa e che in via equitativa, ex art. 1226 cc, possono liquidarsi in euro 1.000,00 (somma al netto del concorso colposo della vittima).

proc. n.r.g. 24866/2011



Per ciò che attiene alle richiesta di pubblicazione della sentenza ex art.120 cpc, poichè non sono stati indicati i motivi per i quali la parte attorea ne avrebbe una concreta utilità, requisito imprescindibile della stessa, la si rigetta.

Si rigetta altresì la richiesta di trasmissione della sentenza all'Isvap, essendo stati comunicati dalla Groupama Assicurazioni spa i motivi del diniego di offerta nei termini di legge.

Le spese processuali tra l'attore e Salvatore, Giovanni e la Groupama, sono compensate per il 50% alla luce del riconosciuto concorso di colpae sono poste per la rimanente metà a carico dei convenuti.

Le spese tra Carmela e le altre parti sono compensate considerato che la stessa si è costituita in giudizio senza formulare pretese autonome e quelle che ha presentato sono state solo parzialmente accolte.

P. Q. M.

Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Dichiarare Salvatore responsabile del sinistro per cui è lite nella misura del 30% e per l'effetto e lo condanna in solido con Giovanni e la Groupama Assicurazioni al pagamento della somma di euro 99.205,81 a favore di Luigi e di quella di euro 39.282,33 a favore di Alessia con interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;

2) compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna Salvatore, Giovanni e la Groupama Assicurazioni, in solido tra loro, al rimborso della rimanente metà in favore di Luigi e Alessia che si liquidano in euro 400,00 per esborsi ed in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con attribuzione all'Avv. Michele Liguori;

3) compensa le spese tra Carmela e le altre parti del
proc. n.r.g. 24866/2011



giudizio.

Napoli, 22.12.2014

Il Giudice

Dott. Mauro Impresa

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
dott. Diego Dinardo, Magistrato ordinario in tirocinio



Fascicolo ritrovato in archivio e esentualmente
pubblicato

Il Direttore Amministrativo
Dot.ssa Margherita Freda

